

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 09.09.2022

News n. 3/2022 – Notizie varie

Presentazione elenchi INTRASTAT - Ripristino del termine del 25 del mese successivo

L'art. 3 co. 2 del DL 73/2022 (DL "Semplificazioni fiscali") è stato modificato in sede di conversione, e prevede il ripristino del termine per l'invio degli elenchi *INTRASTAT*, che dovranno essere trasmessi entro il **giorno 25 del mese successivo** a quello di riferimento. La norma, precedentemente alla conversione, aveva fissato la *scadenza* nell'ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi stessi erano riferiti.

Di conseguenza, la presentazione del Modello INTRASTAT relativa al mese di Agosto 2022 dovrà avvenire entro il 26 settembre 2022 (poiché il 25 settembre è domenica), in luogo del 30 settembre riportato nella nostra Circolare n. 3 – “Scadenzario”.

* * * * *

Bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas – imprese non energivore / gasivore

Sono previsti alcuni crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale a favore di: (i) imprese energivore, (ii) imprese gasivore e (iii) imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni.

La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d'imposta in esame:

Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022
Imprese energivore	20%	25%	25%
Imprese non energivore	-	15%	15%
Imprese gasivore	10%	25%	25%
Imprese non gasivore	-	25%	25%

In particolare, alle imprese non a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese non energivore), dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, sono riconosciuti i seguenti crediti d'imposta:

- un credito pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolata sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito

- un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;
- un credito pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolata sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese non gasivore) sono riconosciuti i seguenti crediti d'imposta:

- un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;
- un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel terzo trimestre solare del 2022. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

In merito ai citati crediti d'imposta, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia / gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nei trimestri corrispondenti dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, **su sua richiesta**, una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare della detrazione spettante per il secondo / terzo trimestre 2022.

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP.

I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24 senza l'applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della Legge 244/2007 e all'art. 34 della Legge 388/2000.

La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare.

Codice tributo	Agevolazione
----------------	--------------

6960	Credito d'imposta per imprese energivore (I trimestre 2022)
6961	Credito d'imposta per imprese energivore (II trimestre 2022)
6962	Credito d'imposta per imprese gasivore (II trimestre 2022)
6963	Credito d'imposta per imprese non energivore (II trimestre 2022)
6964	Credito d'imposta per imprese non gasivore (II trimestre 2022)
6966	Credito d'imposta per imprese gasivore (I trimestre 2022)

Non risultano ancora pubblicati i codici tributo per l'utilizzo dei crediti relativi al III trimestre.

* * * * *

Fringe benefit dipendenti

Limitatamente al 2022, l'art. 12 del Decreto Legge n. 115 del 2022 (c.d. decreto "Aiuti-bis") dispone che *"in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (...), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00"*.

Ricordiamo che per il 2020 e 2021, la soglia di 258,23 euro prevista dall'articolo 51, comma co. 3 del TUIR, era già stata elevata a 516,46 euro (art. 112 del Decreto Legge n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 6-quinquies del Decreto Legge n. 41 del 2021).

* * * * *

Addebito dell'imposta di bollo in fattura per i soggetti in regime forfettario

Con riguardo ai soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 190 del 2014, nella risposta all'interpello n. 428 del 12 agosto 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nei casi in cui l'emittente chieda al cliente il rimborso dell'imposta di bollo applicata in fattura, l'importo riaddebitato assume la natura di ricavo o compenso e **concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva**.

* * * * *

Stampa o conservazione dei registri contabili

Il Decreto Legge n. 73 del 2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha modificato l'articolo 7 co. 4-quater del Decreto Legge n. 357 del 1994, realizzando l'effettivo superamento dell'obbligo

di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

La norma dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei e in difetto di conservazione elettronica nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza. Ciò in deroga al precedente co. 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa o la conservazione elettronica dei registri "meccanografici" entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

* * * * *

Credito d'imposta per gli autotrasportatori

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, l'articolo 3 del Decreto Legge n. 50 del 2022 (c.d. "Decreto Aiuti") ha previsto un credito d'imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel corso del primo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio impiegato dagli autotrasportatori per veicoli, di categoria euro 5 o superiore con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio di **attività di trasporto per conto di terzi**, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture di acquisto. **Gli automezzi dedicati al trasporto merci in conto proprio non sono ricomprese in tale disciplina.**

Per il riconoscimento del credito d'imposta occorre presentare domanda attraverso un'apposita piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli. La piattaforma informatica sarà attiva **a partire dal 12 settembre 2022** e fruibile per un periodo pari a 30 giorni dalla data di apertura.

Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell'agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse assegnate (pari ad € 496.945,00), **secondo l'ordine di arrivo delle richieste**.

Il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 senza l'applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della Legge 244/2007 e all'art. 34 della Legge 388/2000.

Tale credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa e del valore della produzione ai fini IRAP.

* * * * *

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)